



**COMUNE DI CISANO SUL NEVA**  
*(Provincia di Savona)*  
**Ufficio del Sindaco**

Prot. Gen. n. 0006942

Reg. Gen. Ord. n. 56/2016

**OGGETTO:** DIVIETO DI UTILIZZO/SPARO DI PETARDI, BOTTI ED ARTIFICI PIROTECNICI SUL TERRITORIO COMUNALE.

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che la Legge n. 125/2008 ha modificato l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 circa le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, specificando che con decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione anche con riferimento all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, e che il M.I. con decreto del 05.08.2008 ha stabilito che i Sindaci possono intervenire per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire le attività di prevenzione e contrasto, anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano;

**CONSIDERATO che:**

- è diffusa la consuetudine di celebrare le festività natalizie e di fine anno con l'accensione e lo sparo di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, possono provocare lesioni e danni fisici, in alcuni casi anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito e possono determinare per lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi conseguenze negative a carico di persone ed animali;
- in occasione della festività del Capodanno in tutto il territorio comunale ed in particolare nelle zone del centro storico del capoluogo, si verificano situazioni di affollamento e di promiscuità tra persone di diversa età per fenomeni spontanei di aggregazione finalizzati alla socializzazione e al festeggiamento della ricorrenza;
- puntualmente la cronaca nazionale riferisce sia del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione, sia, purtroppo, di infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone, per imprudenza o imperizia, nell'utilizzo di simili prodotti;
- esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- l'utilizzo e l'esplosione di petardi e/o di giochi pirici nella suddetta circostanza, caratterizzata dalla presenza di più persone, può generare potenziali rischi per l'incolumità delle stesse;
- tali potenziali rischi per le persone prescindono dalle condizioni che l'utilizzatore di petardi e/o di giochi pirici si trovi in luogo privato o in luogo pubblico, nel caso in cui le conseguenze degli stessi si ripercuota sugli spazi pubblici;
- possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive in particolare in danno di autovetture, cassonetti per la raccolta dei rifiuti sia differenziata che indifferenziata ecc.;
- l'esplosione di giochi pirici e lo scoppio di petardi possono determinare serie conseguenze negative anche a carico degli animali domestici, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre





**COMUNE DI CISANO SUL NEVA**  
*(Provincia di Savona)*  
*Ufficio del Sindaco*

ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento (in relazione alla loro estrema sensibilità uditiva) li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento;

- da più parti viene la richiesta di una maggiore attenzione alla tutela delle persone e degli animali dal disagio causato da scoppio di petardi proprio in concomitanza dei festeggiamenti per l'inizio del nuovo anno;
- negli anni a nulla sono valse le innumerevoli campagne mediatiche e gli appelli pubblici volti a disciplinare un senso responsabile di ordigni e prodotti pirotecnici;
- il territorio del Comune di Cisano sul Neva è caratterizzato dalla presenza di aree ricche di vegetazione (parchi privati e pubblici, giardini, zone agricole – prative e boscate), in contesto urbano e extraurbano, ad alto rischio incendi;

**RILEVATO** che occorre vietare, durante il periodo delle festività natalizie, ogni tipo di sparo in luogo pubblico o privato di qualunque prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante (c.d. botti e petardi) e ai razzi benché di “libera vendita” ovvero utilizzabili da privati non professionisti;

**RILEVATA** altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino persone, in particolare in prossimità delle scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, ecc. anche ai sensi dell'art. 659 del codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

**CONDIVISA** l'esigenza, tutelata dalle norme innanzi citate, di garantire la sicurezza di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale;

**PRESO ATTO** che nel territorio comunale si riscontrano talvolta comportamenti scorretti nell'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere;

**RITENUTO** necessario limitare il più possibile l'uso incontrollato degli stessi;

**CONSIDERATO** che il periodo nel quale si verificano i fenomeni descritti e nel quale è ancora possibile contrastarli grazie agli interventi qui proposti possa coincidere con quello compreso tra il 23 dicembre 2016 ed il 07 gennaio 2017;

**RITENUTO** che per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto;

**VISTO** il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;

**VISTI** gli artt. 659 e 703 c.p.;

**VISTA** la circolare 11.01.2001 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. e s.m.i.;

**VISTI** gli artt. 7 bis e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno del 05.08.2008 emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

**VISTA** la Legge 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n. 92;

**VISTA** la Legge n. 689/1981;





**COMUNE DI CISANO SUL NEVA**  
*(Provincia di Savona)*  
*Ufficio del Sindaco*

**DATO ATTO** della preventiva informazione del contenuto della presente ordinanza al Signor Prefetto di Savona, trasmessa a p.e.c. (protocollo.prefsv@pec.interno.it) in data 14.12.2016, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L - come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, dal D.M. -Ministero Interno- 5 agosto 2008 e successive modificazioni.

**ORDINA I SEGUENTI PROVVEDIMENTI**

È **VIETATO** fare esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, compresi all'interno del territorio comunale, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

Fermo restando il predetto divieto di utilizzo/sparo, in caso di rinvenimento, **NON E' CONSENTITO** raccogliere eventuali artifici inesplosi ed affidare ai minori prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque situazioni di pericolo, in caso di un utilizzo maldestro.

**Il provvedimento ha effetto e validità nel periodo compreso tra il 23.12.2016 ed il 07.01.2017**

La violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, di importo compreso da € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.

**DISPONE**

- che gli Agenti della Forza Pubblica, siano incaricati di far osservare la presente ordinanza;
- che la stessa sia pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito internet del Comune e la sua affissione nei luoghi pubblici, per darne pubblicità ai cittadini tutti.

L'invio della stessa:

Alla Prefettura - U.T.G.

Alla Polizia Locale

Al Comando Stazione Carabinieri

Al Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato

Al Commissariato di Pubblica Sicurezza

SAVONA

SEDE

CISANO SUL NEVA

ZUCCARELLO

ALASSIO

**AVVERTE**

che a norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Comunale addì, 14 dicembre 2016

**IL SINDACO**  
(Massimo NIERO)